

Scheda di lettura della Legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - Misure in materia di reddito di cittadinanza

(a cura di Lorenzo Lusignoli e Livia Ricciardi)

Articolo	sintesi	osservazioni critiche
<p>1</p> <p>“Reddito di cittadinanza”</p>	<p>A partire dal mese di aprile 2019 è istituita una nuova misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto di lavoro, della libera scelta del lavoro ecc., denominata Reddito di Cittadinanza (Rdc) che costituisce livello essenziale delle prestazioni.</p> <p>Per i nuclei familiari dove vi è esclusivamente uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni (adeguati agli incrementi della speranza di vita secondo la Legge 122/2010), eventualmente conviventi con una o più persone con disabilità grave o non autosufficienti (come definite nel Dpcm 159/2013), la misura è denominata Pensione di cittadinanza ed è volta al contrasto della povertà per le persone anziane.</p>	<p>Viene istituita un'unica misura con il duplice scopo di contrastare la povertà e garantire il diritto al lavoro attraverso l’attivazione dei beneficiari. Difficile che il disegno della misura possa rispondere appieno alla duplice finalità, pur se i due obiettivi possano risultare in diversi casi complementari.</p> <p>Positiva l’estensione della pensione di cittadinanza anche ai nuclei che hanno al loro interno persone con età inferiore a 67 anni ma con notevoli disabilità.</p>
<p>2</p> <p>Beneficiari</p>	<p>Fissa i criteri di accesso alla misura.</p> <p>Requisiti anagrafici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cittadini italiani o facenti parte della UE, o familiari dei medesimi con permesso di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, o provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo; • Residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa. • Per i cittadini extra UE, senza stato di rifugiati politici, è necessaria una certificazione dello stato di famiglia, della condizione reddituale e di quella patrimoniale, rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza e tradotta in lingua italiana nonché validata dal consolato. Un Decreto stabilirà entro tre mesi l’elenco dei paesi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo. <p>Requisiti economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valore ISEE inferiore a 9.360€; • Patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 30.000€. • Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000€ per una persona, 8.000€ per due persone, 10.000€ per nuclei di tre o più persone. Il limite è aumentato di 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000€ per ogni componente con disabilità media presente nel nucleo, che diventano 7.500 in caso di disabilità grave o non autosufficienza; • Reddito familiare (come definito a fini ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali ivi inclusi e con aggiunta dei trattamenti assistenziali in corso di godimento ad esclusione dell’assegno di natalità (legge 190/2014), a meno che non siano sottoposti alla prova dei mezzi) inferiore a 6.000€ annui (7.560€ per la Pensione di Cittadinanza), o inferiore a 9.360€ se la famiglia risiede in abitazione in locazione. Tale limite è moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base della dimensione della famiglia (+0,4 per ogni componente maggiore di 18 anni oltre il primo e +0,2 per ogni minorenne, es. coppia 	<p>Si fa notare che vi è una forte restrizione operata sui cittadini stranieri attraverso il criterio di residenza che di fatto prevede un vincolo più forte di quello riguardante il permesso per i soggiornanti di lungo periodo e determina la concessione della prestazione ai soli cittadini “potenzialmente italiani”, poiché dopo 10 anni è possibile richiedere la residenza. Tale restrizione, pur coerente col Contratto di Governo stipulato la scorsa estate, rischia di essere in contrasto con le normative comunitarie che regolano le prestazioni di simile natura. L’obbligo di certificazione introdotto costituisce un ulteriore ed ingiusto criterio selettivo a danno dei cittadini stranieri.</p> <p>Per i principali parametri reddituali e patrimoniali si fa riferimento all’ISEE ma si usa una scala di equivalenza meno generosa, che determinare un accesso inferiore più rilevante via via che aumenta il numero dei componenti di quello che si sarebbe avuto con la scala di equivalenza base dell’ISEE (peraltro usata nel REI). Ad es. per una coppia con 3 minori il REI, pur presentando importi inferiori, prevedeva una scala di equivalenza di 2,85 mentre il Rdc di 2.</p>

	<p>con due minori=1,8) con un massimo di 2,1, ovvero di 2,2 se ci sono componenti con disabilità grave o non autosufficienti (come definite nel Dpcm 159/2013).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel nucleo non ci devono essere possessori di autoveicoli immatricolati nei sei mesi prima della richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 o motoveicoli superiori a 250cc, immatricolati nei due anni antecedenti alla richiesta, né devono esserci possessori di navi o imbarcazioni da diporto. <p>L'articolo modifica la normativa sull'ISEE prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I coniugi permangano nello stesso nucleo anche se si separano e divorziano, qualora risiedano nella stessa abitazione. • I componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella medesima abitazione. • Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del loro nucleo familiare solamente se ha un'età inferiore a 26 anni, è a loro carico, non è coniugato e non ha figli. <p>Non ha diritto al Rdc nei dodici mesi successivi alle dimissioni, il componente del nucleo familiare disoccupato che si è dimesso volontariamente e senza giusta causa dal lavoro. Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare, nonché essere stato condannato in via definitiva negli ultimi 10 anni per i delitti indicati nell'articolo 7.</p> <p>Il Rdc è compatibile con Il godimento della NASPI e della DIS-COLL.</p>	<p>Questo risulta in termini relativi penalizzante per le famiglie numerose in particolare con minori e per i disabili nei confronti dei quali l'aumento del massimale risulta del tutto insufficiente ai bisogni.</p> <p>Occorre notare che la modifica della normativa sull'ISEE riguardante il figlio di età pari o superiore a 26 anni permette a questo, pur essendo a carico ma non convivente con i genitori, di effettuare una richiesta della prestazione indipendente dalla condizione economica del nucleo di provenienza, ovvero di elaborare l'Isce solo in base al nuovo nucleo.</p> <p>Positiva la compatibilità tra la nuova misura ed i principali ammortizzatori sociali.</p>
<p>3</p> <p>Beneficio economico</p>	<p>Il beneficio economico è esente da Irpef e si compone di due parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un'integrazione del reddito familiare fino a 6.000€ annui (7.560€ per la Pensione di Cittadinanza) moltiplicati per la scala di equivalenza indicata nell'articolo 2; 2. l'ammontare del canone annuo di locazione fino ad un massimo di 3.360€ annui o della rata mensile del mutuo fino ad un massimo di 1.800€ annui. <p>Il beneficio economico non può essere inferiore a 480€ (40€ al mese), né superiore a 9.360€ annui (corrispondenti a 780€ al mese) riproporzionati in base al reddito e alla scala di equivalenza .</p> <p>Se si considera che la componente abitativa non risulta aumentabile dalla scala di equivalenza il massimo importo effettivo risulterebbe pari a 15.960€ (ovvero 1.330€ al mese).</p> <p>Non rilevano ai fini della scala di equivalenza: coloro che sono in stato detentivo, o sono stati sottoposti a misura cautelare o condannati per i delitti indicati nell'articolo 7, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture a totale carico dello Stato.</p> <p>Durata: 18 mesi continuativi con possibilità di rinnovo multiplo e sospensione di un mese tra ogni rinnovo (La pensione di cittadinanza non</p>	<p>La componente integrativa al reddito risulta piuttosto elevata per il singolo mentre la componente aggiuntiva legata al canone di locazione, senz'altro opportuna, non aumenta con la scala di equivalenza ed il suo importo massimo risulta contenuto. Questo comporta uno svantaggio per le famiglie più numerose che, dato il massimale, nel caso in cui affittino abitazioni più capienti riceveranno un minor sostegno alla locazione di quelle di dimensioni inferiori.</p> <p>Un riequilibrio delle due componenti connesso ad un innalzamento della scala di equivalenza avrebbe permesso una migliore distribuzione del beneficio tra le famiglie di diversa numerosità. Le prime simulazioni indicano vantaggi maggiori per le famiglie monocomponente e le coppie a svantaggio delle famiglie con minori. Infatti l'importo complessivo medio per il single è piuttosto elevato se paragonato a quello previsto nei nostri principali partner europei, mentre risulta mediamente inferiore per le famiglie con minori.</p> <p>Emerge una prima possibile contraddizione derivante dal</p>

	<p>subisce sospensione).</p> <p>La pensione viene suddivisa in parti uguali all'interno della famiglia mentre diverse modalità di suddivisione del Rdc tra i maggiorenni componenti del nucleo beneficiario verranno definite con un apposito decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.</p> <p>Il reddito proveniente da una nuova attività di lavoro dipendente verrà computato in forma ridotta per il calcolo del beneficio (all'80%). Nel caso si tratti invece di lavoro autonomo o da impresa come incentivo il beneficiario continuerà a ricevere il Rdc senza variazioni per due ulteriori mensilità prima di rivederne l'importo.</p> <p>Il beneficio non speso o prelevato, senza considerare gli arretrati, è sottratto fino al 20% del beneficio erogato nella mensilità successiva a quella nel quale non è stato interamente speso. Ogni semestre l'ammontare non speso o prelevato è comunque sottratto interamente dalla disponibilità della carta, fatta eccezione per una mensilità.</p>	<p>binomio contrasto alla povertà - attivazione lavorativa. L'assenza di un limite per il rinnovo, infatti, può risultare opportuna nel caso si tratti di una misura di contrasto alla povertà (con importo contenuto) mentre risulta pericolosa per il disincentivo all'impiego quando si tratta di una misura di attivazione lavorativa (con importo elevato). Occorrerebbe fare un approfondimento a tale proposito confrontando gli importi del Rdc con gli attuali livelli salariali.</p> <p>I vincoli imposti al risparmio del sostegno economico mal si conciliano con una pianificazione di spesa che può non necessariamente avere cadenza mensile. Tali vincoli sembrano improntati alla necessità di dare un forte impulso ai consumi piuttosto che a garantire il buon utilizzo del sostegno, escludendo anche in sostanza un possibile risparmio di natura precauzionale.</p>
<p>4</p> <p>Patto per il Lavoro e Patto per l'Inclusione Sociale</p>	<p>Il beneficio economico è condizionato alla dichiarazione dei maggiorenni, se non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, d'immediata disponibilità al lavoro (DID) e di adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, da rendere tramite l'apposita piattaforma digitale (oppure tramite il sito Anpal o il sito Inps) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Per occupati s'intendono persone che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o autonomo la cui imposta lorda supera il valore delle detrazioni spettanti (art 13 Dpr 917/86).</p> <p>Non ci sono invece obblighi per i beneficiari della Pensione di cittadinanza, per i pensionati che percepiscono il Rdc, per coloro che hanno un'età pari o superiore a 65 anni e per i disabili. Questi ultimi possono comunque volontariamente manifestare la loro disponibilità al lavoro e aderire al percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo o l'inclusione sociale. Possono essere esonerati i componenti con carichi di cura per minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti, gli occupati che percepiscono un reddito la cui imposta lorda è inferiore alle detrazioni spettanti, coloro che frequentano corsi di formazione. E' previsto un passaggio in Conferenza Unificata per valutare le condizioni di esonero ed aggiungere ulteriori fattispecie. I componenti con carichi di cura sono comunque esclusi dalla partecipazione ai progetti di pubblica utilità.</p> <p>La piattaforma dedicata nell'ambito del SIULP individua e comunica ai Cpi, che li convoca entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, i componenti dei nuclei familiari in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assenza di occupazione da non più di due anni, • essere beneficiario della Naspi o altro ammortizzatore sociale o averne terminato il ricevimento nell'ultimo anno, • avere sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo (dlgs 150/2015), • non avere già sottoscritto un progetto personalizzato per il REI (dlgs 147/2017). 	<p>Ad evitare che il Reddito di cittadinanza (RdC) si profili come una misura esclusivamente assistenziale, esso è positivamente legato all'inserimento dei beneficiari in percorsi di ricerca di lavoro. Ma sembra poter emergere sovrapposizione tra le necessità di sostegno al lavoro e quelle di contrasto alla povertà e appaiono non del tutto coerenti i criteri per distinguere le due tipologie di bisogno.</p> <p>Il decreto istitutivo del Rei prevedeva un'analisi preliminare del nucleo e poi un invio ai centri per l'impiego o ai servizi sociali. Sembrava un processo più organico e flessibile di quello indicato che invece affida la divisione della destinazione ai CPI o ai Servizi comunali ad alcuni criteri precisi, con il rischio che si determinino doppi passaggi o cortocircuiti tra i due canali. La rigidità della suddivisione tra i due percorsi è stata affievolita nel corso dell'iter parlamentare (anche grazie alle perplessità da noi sollevate in audizione) ed è stata recuperata una maggiore continuità con il dlgs 147/2017. In particolare si tiene anche conto delle diverse necessità che</p>

	<p>Qualora i beneficiari di RdC non abbiano già presentato la DID, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego, durante il quale sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi.</p> <p>Nel caso in cui il CPI ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale invia il richiedente, con corredo di motivazioni, ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà per la valutazione multidimensionale. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti in sede di Conferenza unificata i principi e i criteri generali da adottare per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità.</p> <p>In ogni caso la piattaforma digitale individua e comunica ai Cpi, che li convoca entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, i beneficiari del Rdc tra 18 e 29 anni, indipendentemente dal possesso degli altri requisiti e dall'eventuale presa in carico, da parte dei Cpi, del nucleo familiare di appartenenza.</p> <p>I beneficiari non esonerati stipulano un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del Dlgs n. 150 del 2015, collaborando alla definizione ed accettandone espressamente gli obblighi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ registrarsi sull'apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro ✓ svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto, che individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente ✓ accettare di essere avviato alle attività previste dal Patto ✓ sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate ✓ accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue <p>I beneficiari devono accettare, a pena di decadenza dal beneficio, almeno una di tre offerte di lavoro congrue. I criteri di congruità riprendono solo in parte quelli dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Essi sono infatti modificati in primo luogo nella parte relativa alla distanza chilometrica del luogo di lavoro dalla residenza del lavoratore: nei primi dodici mesi 100km, se si tratta di prima offerta, 250km se si tratta di seconda offerta, ovunque nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; decorsi dodici mesi 250km nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovunque nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; in caso di rinnovo del beneficio dopo i 18 mesi, deve essere accettata la prima offerta utile di lavoro congrua. Tali condizioni sono attenuate nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità o figli minori. I criteri vengono anche differenziati da quelli fissati ai sensi dell'art. 25 del dlgs 150/15 per quanto riguarda la retribuzione: per i beneficiari di Reddito di cittadinanza è considerata congrua l'offerta di lavoro con retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della</p>	<p>potrebbero esserci tra i componenti della famiglia, prevedendone possibili percorsi differenziati. Permane una certa rigidità nella convocazione presso i CPI di tutti i maggiorenni con età fino a 29 anni.</p> <p>La più larga definizione di persone in stato di disoccupazione, che comprende anche i c.d. "working-poor", comporta una serie di implicazioni da considerare: si riduce infatti la platea di beneficiari non soggetti alla condizionalità, ma è prevista la possibilità di esonero, a seguito di accordo in Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>Permane un problema tecnico legato ad una lettura attenta del comma 5 che regola l'iniziale flusso dei beneficiari verso il Patto per il Lavoro o il Patto per l'inclusione sociale. Con la forma attuale verrebbero indirizzati verso il secondo solo coloro che hanno già sottoscritto un Progetto personalizzato (dlgs 147/2017), mentre sarebbe evidente la volontà del legislatore di salvaguardare il percorso già fatto in passato da questi (come peraltro richiesto dall'Alleanza contro la povertà), senza però vincolare i rimanenti beneficiari. Auspichiamo una correzione o un'interpretazione del testo in tal senso. Altrimenti ci ritroveremo con un sovraccarico di beneficiari indirizzati verso i CPI a fronte di una forte carenza di quelli indirizzati verso i Servizi Sociali comunali per il contrasto alla povertà.</p> <p>Si introducono criteri per valutare la congruità dell'offerta di lavoro diversi rispetto a quelli vigenti per gli altri percettori di trattamenti di sostegno al reddito (criteri che di volta in volta penalizzano o avvantaggiano i percettori di RdC, e che quindi probabilmente non sono sempre frutto di un chiaro disegno), sia per quanto riguarda il numero di offerte rifiutabili (fino a tre offerte per i percettori di Rdc, una sola offerta per gli altri), sia per quanto riguarda la distanza dall'abitazione (distanze che appaiono punitive per i percettori</p>
--	---	--

	<p>componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, vale a dire una retribuzione superiore a 858 euro.</p> <p>Nel caso di accettazione di offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza, il beneficiario continua a percepire il Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità.</p> <p>Se invece il nucleo familiare non presenta individui con le caratteristiche sopra sottolineate, è individuato e reso noto attraverso la piattaforma digitale dedicata nell'ambito del SIUSS ai comuni che si coordinano al livello di ambito territoriale e lo convocano entro 30 giorni presso i servizi competenti per il contrasto alla povertà, che attuano il percorso e la normativa previsti dal dlgs 147/2017 istitutivo del REI. Tornerà ai CPI solo qualora l'analisi preliminare non ritenga necessaria la presa in carico. In caso contrario sottoscriverà un Patto per l'Inclusione Sociale (secondo l'art 6 del dlgs 147/2017).</p> <p>Sia il Patto per il Lavoro che quello per l'Inclusione Sociale sono livelli essenziali delle prestazioni.</p> <p>Nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, coerentemente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite (in ambito formale, non formale e informale), con gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso i Cpi ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la disponibilità alla partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore non inferiore a otto settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore settimanali con il consenso di entrambe le parti.</p>	<p>di RdC, uscendo dai consueti canoni di congruità anche a livello UE), sia per la retribuzione. Su quest'ultimo punto apre una serie di problemi la facoltà di non accettare un'offerta di lavoro con retribuzione inferiore a 858 euro mensili, che non solo non tiene conto dei salari percepiti da lavoratrici e lavoratori impegnati in alcuni settori o delle retribuzioni di molti lavoratori part-time, ma, introducendo un parametro fisso per la retribuzione da considerarsi dignitosa, prefigura una sorta di salario minimo.</p> <p>Sarebbe stato opportuno tenere ferme le distanze chilometriche del D.M. 10.4.2018 attuativo dell'art.25 del dlgs 150/15 (Jobs Act) (50 km sotto i 12 mesi, 80 km sopra i 12 mesi) ed allungare le distanze solo in caso di rinnovo del RdC dopo 18 mesi, nonché mantenere il criterio di retribuzione congrua ivi indicato per gli altri percettori di misure di sostegno al reddito, per i quali è congrua una retribuzione superiore di almeno il 20% all'indennità percepita.</p> <p>Le 8 ore settimanali di impegno che i beneficiari sono tenuti a svolgere in progetti del Comune, rappresentano un impegno minimo a favore della collettività, e potrebbero contribuire a far uscire il soggetto da eventuali forme di isolamento; bisognerà però distinguere tra forme di povertà dovute alla sola mancanza di lavoro e forme di povertà che derivano da disagi più complessi, ed in quest'ultimo caso la partecipazione ai progetti comunali potrebbe non essere possibile. Suscita invece molte perplessità la possibilità di aumentare le ore di impegno fino a 16, che equivalgono sostanzialmente ad un tempo</p>
--	---	--

		<p>parziale nella pubblica amministrazione e in altri settori e potrebbero prefigurare il rischio di ripetere le esperienze negative dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità.</p>
<p>5</p> <p>Richiesta di riconoscimento ed erogazione del beneficio</p>	<p>Il Rdc è richiesto dopo il quinto giorno di ciascun mese al gestore del servizio integrato utilizzato per la carta acquisti, o attraverso modalità telematiche, o ai Caf (previa convenzione dei medesimi con l'INPS), attraverso un apposito modulo predisposto dall'INPS. Le richieste di Rdc e Pdc possono anche essere effettuate presso i Patronati. Verranno previste anche modalità di presentazione integrata con la DSU a fini ISEE, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Entro 5 giorni l'INPS verifica i requisiti economici mentre i Comuni verificano quelli anagrafici, secondo le modalità definite tramite accordo in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.</p> <p>Il beneficio economico è caricato sulla Carta Rdc, la cui emissione è analoga alla Carta Acquisti (che in seguito potrà essere suddivisa individualmente) con la quale sarà possibile effettuare pagamenti e prelevare fino ad un massimo di 100 euro mensili per un singolo, aumentate della scala di equivalenza indicata nell'articolo 2, o effettuare bonifici nel caso si debba pagare un canone di locazione o un mutuo.</p> <p>Non sarà possibile utilizzare la carta per beni e servizi connessi col gioco d'azzardo.</p> <p>Le informazioni sulle movimentazioni della Carta Rdc, rese anonime, possono essere usate dal MLPS a fini di statistica e ricerca scientifica.</p> <p>Le Pdc potranno essere erogate anche con modalità ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, definite dallo stesso decreto previsto dall'articolo 3.</p> <p>Ai beneficiari del Rdc vengono concessi il bonus elettrico (legge 266/2005) ed il bonus gas (legge 2/2009).</p>	<p>Positivo il coinvolgimento dei Caf, e, come da noi esplicitamente richiesto, dei Patronati.</p> <p>La tempistica sulla verifica dei requisiti fissata per l'INPS e per i Comuni risulta piuttosto ottimistica.</p> <p>Il limite di prelievo di 100€ può risultare troppo contenuto nel caso in cui il beneficio sia elevato mentre può essere perfino esaustivo se il beneficio è contenuto. Sarebbe stato più opportuno fissare come massimo del prelievo una percentuale del beneficio. E' importante, invece, aver previsto la possibilità di effettuare bonifici per le spese relative all'abitare.</p> <p>La possibilità di erogare la Pensione di cittadinanza direttamente invece che attraverso la carta di pagamento risulta senz'altro semplificatrice e tuttavia crea una disparità di trattamento rispetto agli obblighi di spesa (che peraltro non condividiamo) previsti nell'articolo 3, che ovviamente non possono essere più validi in questo caso.</p>
<p>6</p> <p>Piattaforma per l'attivazione e la gestione dei Patti</p>	<p>Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza nell'ambito del quale operano due piattaforme digitali dedicate al Rdc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una presso l'ANPAL, nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIULP), per il coordinamento dei centri per l'impiego - una presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. <p>L'INPS mette a disposizione del sistema informativo i dati identificativi dei componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale all'attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Tramite le piattaforme tali informazioni sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni.</p> <p>Le piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per</p>	<p>E' positivo che si punti decisamente sull'utilizzo di piattaforme digitali, che dovrebbero costituire il centro operativo dell'intero sistema, non solo per la veicolazione di informazioni tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, in particolare ai fini della gestione del Patto per il lavoro, ma anche per facilitare le comunicazioni con i singoli utenti.</p> <p>Riscontriamo una criticità nel finalizzare la piattaforma presso l'Anpal al solo funzionamento del Reddito di Cittadinanza e non dell'intero sistema di politiche attive per tutti gli utenti in cerca di occupazione. Si dovrebbe, peraltro, cogliere l'occasione per mettere finalmente in piedi un</p>

	<p>l'impiego, le Agenzie per il lavoro accreditate, i comuni, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e l'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti, mediante le piattaforme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le disponibilità degli uffici per un'agenda degli appuntamenti b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno e) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni f) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. <p>Con decreto del Ministro del lavoro, sentiti l'ANPAL e il Garante per la privacy, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni e adeguati tempi di conservazione dei dati.</p> <p>Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, concordano con le piattaforme le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi.</p>	<p>sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro che vada oltre i problemi incontrati nei precedenti tentativi (vedi click-lavoro).</p> <p>Un punto critico è proprio quello dell'interoperabilità e, in particolare, quello del dialogo tra le due nuove piattaforme ed i diversi sistemi informativi regionali. Il passo da fare, per garantire dialogo ed interoperabilità, sarebbe quello da un sistema informativo unitario ad un sistema unico.</p>
<p>7</p> <p>Cause di decadenza e sanzioni</p>	<p>E' prevista una pena di reclusione da due a sei anni per coloro che forniscono dichiarazioni false, riguardanti ad es. il reddito e il patrimonio, allo scopo di ottenere il Rdc quando non ne avrebbero diritto, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero del pregresso. La pena si riduce da uno a tre anni nel caso in cui vengano omesse variazioni di reddito o di patrimonio, provenienti anche da attività irregolari, che determinerebbero la revoca o la riduzione del beneficio. In caso di dolo il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto se non trascorsi dieci anni dalla condanna. La sanzione si applica anche ai soggetti terzi che collaborano all'occultamento di redditi o patrimoni.</p> <p>La decadenza dell'Rdc è disposta quando l'amministrazione erogante accerta la mendacità della dichiarazioni, revocando dunque il beneficio anche in termini retroattivi, dunque prevedendone la restituzione.</p> <p>Oltre alle irregolarità di cui sopra lo stesso trattamento è previsto nel caso di condanne relative a: associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter), strage (art. 422 c.p.), nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni. La revoca è prevista anche a seguito della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.</p> <p>E' prevista la decadenza del Rdc se vi sono particolari violazioni del Patto per il Lavoro o per l'Inclusione Sociale, a seguito della mancata disponibilità al lavoro dopo il primo incontro presso i CPI o i servizi per il contrasto alla povertà, oppure se sono stati percepiti importi del Rdc superiori a quelli spettanti a causa di dichiarazioni mendaci, con conseguente recupero di quanto percepito in eccesso, o nel caso in cui vengano accertati rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa non dichiarati.</p> <p>Sono previste poi delle riduzioni dell'importo progressive prima della decadenza dalla prestazione nel caso di violazioni minori degli obblighi del Patto (similmente a quanto già oggi avviene per il REI).</p> <p>In caso di decadenza occorre attendere almeno 18 mesi prima di poter nuovamente chiedere il Rdc, il limite scende a 6 mesi se sono presenti nel nucleo beneficiario minori o disabili.</p>	<p>La pena detentiva è sproporzionata rispetto ad altri reati che causano danni per l'erario di entità a volte assai maggiore (si pensi ad es. all'evasione fiscale)</p> <p>Condivisibile l'inclusione dei reati particolarmente gravi tra le determinanti di esclusione dal beneficio.</p>

	<p>Viene incrementato di 65 unità il “contingente di personale per la tutela del lavoro” dell’Arma dei Carabinieri per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare da parte dei precettori del Rdc. Inoltre si permette all’Arma dei Carabinieri di assumere straordinariamente, per l’anno 2019, 32 ispettori e 33 appuntati e carabinieri per ripianare la dotazione organica complessiva.</p> <p>Viene invece ridotto il numero di personale prevalentemente ispettivo che l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato (nel biennio 2019-2020 a 283 e 257 unità invece delle previste 300 annuali; nel 2021 a 311 unità invece di 330).</p>	
<p>7 –bis</p> <p>Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità</p>	<p>Vengono attenuate le sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata attraverso il CAF o un professionista. Questi non sono più tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi (che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazioni), ma invece solo al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata. Resta comunque a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale.</p>	
<p>7-ter</p> <p>Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale</p>	<p>Prevede la sospensione dell'erogazione della misura nel caso il beneficiario o il richiedente siano: destinatari di una misura cautelare personale; condannati per i delitti previsti elencati nell'art. 7; latitanti o comunque sottratti volontariamente all'esecuzione di una pena.</p> <p>La sospensione, che deve essere decisa dall'autorità giudiziaria e comunicata entro 15 giorni all'INPS, non ha effetto retroattivo. Nel caso in cui mutino le condizioni per la sospensione, l'autorità giudiziaria revoca il relativo provvedimento, ma per ottenere nuovamente l'erogazione occorre che il beneficiario effettui una nuova richiesta all'INPS corredata del documento di revoca.</p>	
<p>8</p> <p>Incentivi per l'impresa e per il lavoratore</p>	<p>I datori di lavoro privati che abbiano comunicato alla piattaforma digitale dedicata al Rdc le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad un incentivo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato, di beneficiari del Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato. L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito (maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, della legge 388/ 2000) salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il CPI, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di qualificazione professionale.</p> <p>Gli Enti di formazione accreditati possono stipulare presso i CPI e i soggetti privati accreditati Patti di Formazione a favore dei beneficiari di Rdc. Se in seguito a tale percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro a tempo pieno e indeterminato, coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro che assume è riconosciuto uno sgravio contributivo nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a sei mensilità. In caso di rinnovo lo sgravio è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità è riconosciuta all'ente di formazione accreditato.</p>	<p>Positivo che i datori di lavoro siano incentivati ad assumere i percettori di Rdc. In particolare è importante che gli incentivi spettino solo ai datori che abbiano anticipatamente comunicato i posti vacanti al portale del programma per il Rdc, si tratta però solo di un primo passo per recuperare un rapporto tra aziende e centri per l'impegno che non è mai esistito e che invece è fondamentale, anche per far funzionare il meccanismo del nuovo Rdc.</p> <p>Molto discutibile che gli incentivi per favorire le assunzioni dei percettori di Rdc siano previsti solo in caso di assunzione a tempo pieno (e indeterminato), mostrando una avversione per il part-time, che invece potrebbe rivelarsi una opportunità per soggetti con problematiche; meglio sarebbe prevedere che l'incentivo sia proporzionato all'orario di lavoro, ed eventualmente un limite minimo di orario settimanale.</p>

	<p>I piani di formazione o di qualificazione professionale previsti dal Patto di formazione possono essere finanziati dai Fondi interprofessionali attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni</p> <p>I beneficiari del Rdc che avviano un'attività autonoma lavorativa o imprenditoriale entro i primi 12 mesi ricevono in unica soluzione sei mesi di mensilità extra (max al 780€ mese).</p> <p>Gli incentivi spettano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, sono subordinati al rispetto degli altri principi generali sugli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché alla presentazione del Durc e al rispetto di leggi e contratti collettivi e al rispetto del "de minimis" (Reg. UE n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013). Gli incentivi sono aggiuntivi rispetto al Bonus Sud di cui alla legge di bilancio.</p>	
9 Assegno di ricollocazione	<p>Nella fase iniziale fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario di RdC tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) (art.23, dlgs 150/2015) , una «dote» graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati. Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede una serie di obblighi.</p> <p>A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i beneficiari di RdC devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.</p> <p>Per tutto questo periodo è corrispondentemente sospesa la fruizione dell'assegno di ricollocazione ai percettori di Naspi da oltre 4 mesi.</p>	<p>Non si comprende perché, se non per motivazioni di contenimento della spesa, nell'indirizzare l'assegno di ricollocazione ai percettori di RdC, lo si toglie ai percettori di Naspi, coloro per cui lo strumento era nato, mettendo in conflitto tra loro due gruppi di soggetti deboli. Si tratta di un punto molto critico che conferma i timori di una volontà di potenziare le politiche attive solo in funzione del nuovo strumento.</p> <p>Occorre inoltre considerare la probabile insufficienza delle risorse stanziare per gli assegni a far fronte alle numerose richieste provenienti dai fruitori del Rdc.</p>
9-bis Disposizioni in materia di istituti di Patronato	<p>Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sedi proprie in un numero di province la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della popolazione italiana e che abbiano sedi in almeno 4 Paesi stranieri (prima erano 8). Il Patronato è sciolto quando viene dimostrato che non opera almeno in 4 paesi stranieri o quando la sua attività, accertata dal MLPS, risulta inferiore allo 0,75% del totale.</p>	
10 Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc	<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è responsabile del monitoraggio e predispone un Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, che prevede anche un'indagine controfattuale.</p> <p>Il MLPS è anche responsabile della valutazione del Rdc, che viene effettuata con un progetto di ricerca approvato da un apposito Comitato Scientifico istituito con Decreto e presieduto dallo stesso Ministro (con rappresentanti dell'ANPAL e dell'INAPP e esperti indipendenti), che può utilizzare oltre ai dati scaturiti dal monitoraggio anche quelli resi disponibili da INPS, ANPAL e MIUR.</p> <p>Un volta che il Rdc è a regime i dati individuali resi anonimi potranno essere forniti ad università ed enti di ricerca con lo scopo di effettuare ulteriori valutazioni.</p> <p>Il MPLS è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e istituisce un apposito Servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico con compiti di: monitoraggio e valutazione, diffusione delle conoscenze e promozione della qualità degli interventi, predisposizione di protocolli formativi e operativi, identifica gli ambiti nei quali vi sono particolari criticità di attuazione della misura segnalandoli alle Regioni, sostiene d'intesa con quest'ultime e su richiesta degli ambiti interventi di tutoraggio.</p>	<p>Quest'articolo è stato positivamente potenziato rispetto alla sua versione iniziale anche grazie all'accoglimento di alcune richieste dell'Alleanza contro la povertà.</p> <p>La presenza di un nucleo valutativo, se effettivamente indipendente, può risultare efficace oltre che per i suoi scopi anche per suggerire eventualmente possibili modifiche migliorative alla misura.</p> <p>La cessione dei dati ad enti e università rafforza la possibilità di analisi e di ricerca sul Rdc e può costituire da stimolo sia per miglioramenti nel monitoraggio che per evoluzioni virtuose della</p>

	Il MLPS può avvalersi anche dell'INAPP per i compiti di quest'articolo.	misura. Anche il nuovo Servizio presso il MLPS, se ben gestito, può accompagnare efficacemente l'attuazione del Rdc.
11 Modificazioni del dlgs 147/2017	<p>Viene abolita buona parte del decreto legislativo 147 istitutivo del REI. Vengono preservate con alcune modifiche le seguenti parti: valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, interventi e servizi sociali per contrasto alla povertà (dove per la Regione resta l'obbligo di stabilire un atto di programmazione regionale e non più un Piano, volto all'impiego delle risorse rimaste sul Fondo povertà destinate al potenziamento dei Servizi Sociali all'inclusione), ISEE precompilato (con la sua introduzione slittata al 1 settembre 2019); tutta la parte relativa al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà; la parte IV relativa al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali (salvo la parte informatica evidentemente sostituita dall'articolo 6); la parte finale.</p> <p>Le previste linee guida, oltre che definire gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale, dovranno individuare specifiche misure di sicurezza per "prevenire e gestire episodi di violenza ... nonché per la procedura di presa in carico della vittima di atti violenti".</p> <p>Viene costituita nell'ambito della Rete per la protezione e l'inclusione sociale una Cabina di Regia come organismo di confronto dei diversi livelli di governo composta da: componenti della Rete, responsabili per le politiche del lavoro per regioni e province autonome, un rappresentante di ANPAL e uno dell'INPS. La Cabina di Regia deve consultare periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi nel contrasto alla povertà.</p>	<p>Anche in questo caso l'articolo è stato migliorato nel corso dell'iter parlamentare e sono state in parte accolte le richieste dell'Alleanza, attenuando la discontinuità con il REI. La questione relativa all'utilizzo dei dati è stata recuperata nell'articolo 10. il Comitato per la lotta alla povertà di fatto non scompare ma viene sostituito dalla Cabina di Regia che ne aggiorna compiti e membri. Resta tuttavia la scomparsa dell'Osservatorio sulla povertà che avrebbero dovuto garantire un maggior controllo anche da parte nostra sull'operato delle Amministrazioni coinvolte, sul monitoraggio e sull'evoluzione della misura, e che dunque valutiamo negativamente.</p> <p>Pur se migliorato sensibilmente nell'aspetto di monitoraggio e valutazione, il provvedimento mantiene l'abolizione dell'articolo del REI che garantiva una forte flessibilità dello strumento ed un Piano progettuale triennale con modifiche annuali a riguardo. Sembra dunque che il contrasto alla povertà debba essere in futuro regolato dalla sola amministrazione centrale, o attraverso modifiche legislative. Peraltro si rileva che la Rete della protezione e dell'Inclusione sociale, che permane, non potrà operare appieno nel contrasto alla povertà poiché scomparirà l'aspetto progettuale a riguardo (il Piano). Resterà dunque sostanzialmente per essa un ruolo nella ripartizione della quota del Fondo povertà rimasta a finanziamento dei Servizi all'inclusione.</p>
11-bis Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388	Viene modificata la norma istitutiva dei Fondi Interprofessionali (art.118 comma 1 della legge 23.12.2000 n. 388), che ora potranno promuovere non soltanto la formazione continua degli occupati ma anche percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati e potranno di conseguenza finanziare anche piani di formazione o di riqualificazione professionale a favore dei percettori di RdC, previsti dal Patto di formazione (di cui all'articolo 8, comma 2).	Il finanziamento della formazione finalizzata all'inserimento e al reinserimento lavorativo dei disoccupati da parte dei fondi interprofessionali si configura come una facoltà e non come un obbligo, si tratta quindi di una opportunità da noi valutata positivamente. Tuttavia va evidenziato sia che la

		<p>contribuzione a disposizione dei fondi deriva esclusivamente dalle aziende iscritte ai fondi stessi ed è calcolata sul monte salari dei dipendenti in forza, sia che il prelievo forzoso in essere dal 2014 a carico dei fondi interprofessionali ne riduce le disponibilità finanziarie.</p>
<p>12</p> <p>Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc</p>	<p>Definisce i limiti di spesa per il Rdc (nonché per il REI residuale) derivanti dal nuovo "Fondo per il reddito di cittadinanza" istituito nella legge di Bilancio: 5.906,8 milioni nel 2019, 7.166,9 nel 2020, 7.391 nel 2021, 7.245,9 a decorrere dal 2022.</p> <p>Viene mantenuta la quota servizi del Fondo povertà (creato per il REI) per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che risulta leggermente aumentata nel prossimo biennio: 347 milioni nel 2019; 587 nel 2020 e 615 nel 2021. Tale quota sarà destinata al finanziamento dei livelli essenziali connessi con il Patto per l'Inclusione Sociale, nonché all'attivazione e la realizzazione dei progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività previsti per i beneficiari dall'art. 4, per le assicurazioni INAIL e per le responsabilità civili dei partecipanti ai suddetti progetti.</p> <p>L'INPS (per il quale è prevista un'autorizzazione di spesa nel 2019 pari a 50 milioni per l'assunzione del personale da destinare all'attuazione del Rdc) accantona annualmente le risorse necessarie ad erogare il beneficio per i percettori del Rdc. Nel caso in cui le risorse complessive risultassero insufficienti vi sarà un provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col MEF che ridurrà conseguentemente l'importo del beneficio.</p> <p>L'INPS dovrà effettuare comunicazioni periodiche sulle risorse erogate per Rdc e Pdc al MLPS e al Mef anche al fine di agevolare il processo di monitoraggio. Qualora le risorse impiegate dovessero risultare inferiori a quelle preventivate, le eventuali eccedenze confluiscono nel Fondo per essere destinate anche al potenziamento dei Cpi.</p> <p>E' prevista un'autorizzazione di spesa pari a 5,7 milioni per il 2020 e 6,5 milioni a decorrere dal 2021 per assunzioni di personale presso l'INAIL, per far fronte ai maggiori compiti dell'Istituto legate al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità.</p> <p>Sono stanziati 35 milioni di euro per permettere l'operare dei Caf, in convenzione con l'Inps, con riguardo alle domande di Rdc.</p> <p>Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro con durata triennale (co. 3). Tale potenziamento è già stato impostato con la legge di bilancio 2019 (art.1, co. 258 e 259) che ha stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2010 ed ha autorizzato le Regioni, a decorrere dal 2019, ad una prima tranche di assunzioni di 4.000 unità di personale da destinare ai CPI.</p> <p>Nell'ambito di tale piano di rafforzamento, sempre a valere sugli stanziamenti della legge di bilancio, ora la nuova legge destina 90 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni</p>	<p>Senz'altro positivo lo stanziamento di risorse per il contrasto alla povertà e l'attivazione lavorativa che, nonostante il ridimensionamento legato al rispetto dei vincoli europei, resta pur sempre assai significativo rispetto alle risorse stanziare in passato.</p> <p>Particolarmente importante il mantenimento della quota di risorse nel Fondo Povertà, destinata al potenziamento dei Servizi Sociali di contrasto alla povertà a al finanziamento dei livelli essenziali, ed il suo incremento nei prossimi anni. Suscita perplessità invece che tale quota possa essere in parte devoluta al funzionamento dei progetti di pubblica utilità, per i quali sarebbe stato eventualmente preferibile attingere risorse dal Fondo dedicato al Reddito di Cittadinanza.</p> <p>Positivo l'incremento di risorse destinato ai Caf, scaturito da un'esplicita trattativa da parte dei medesimi.</p> <p>Per la prima volta si stanziavano finalmente risorse volte al potenziamento del personale dei CPI, con un piano triennale di assunzioni in numero molto significativo. Nel complesso e nel giro di pochi anni il personale dei CPI dovrebbe essere ben più che raddoppiato: agli attuali circa 7200 addetti se ne affiancherebbero ulteriori 11.600, tutti assunti a tempo indeterminato (anche i 3000</p>

	<p>di euro per l'anno 2021 ad ANPAL Servizi per incarichi di collaborazione per le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome, i c.d. "navigator", che saranno 3000.</p> <p>Inoltre saranno finalmente effettuate le 1600 assunzioni a tempo determinato presso i CPI a valere sulle risorse FSE, con procedure avviate dai precedenti Governi ma non portate a termine (co. 3-quater).</p> <p>Le Regioni sono poi autorizzate (co. 3-bis) ad assumere in pianta organica ulteriori 3.000 unità a decorrere dall'anno 2020 (secondo le iniziali intenzioni del Governo avrebbero dovuto essere altri 3000 navigator con contratto di collaborazione, ma si è infine optato per assunzioni a tempo indeterminato) e 4.600 unità dall'anno 2021 (con queste 4.600 assunzioni verranno stabilizzati i 3000 navigator ed i 1600 contratti a termine di cui sopra).</p> <p>Parte delle risorse saranno inoltre utilizzabili per il potenziamento infrastrutturale dei CPI.</p> <p>Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni da parte del Ministero del lavoro e di ANPAL, anche per il tramite di ANPAL Servizi. Con successive convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole Regioni sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni.</p> <p>Per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.</p> <p>Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, il personale già dipendente con contratti di lavoro a tempo determinato.</p>	<p>navigator in contratto di collaborazione e i 1.600 a termine sarebbero infatti stabilizzati). Il Governo ha infine trovato un accordo con le Regioni in questi termini, anche secondo quanto chiesto da Cgil, Cisl e Uil nella piattaforma unitaria e nelle audizioni parlamentari sul decreto-legge.</p> <p>Il rovescio della medaglia è che soltanto gli inserimenti dei 3000 navigator e, forse, dei 1.600 contratti a tempo determinato potranno avvenire in pochi mesi, mentre per le prime 4.000 assunzioni previste dalla legge di bilancio dal 2019 ci vorranno i tempi lunghi e differenziati richiesti da 20 diversi bandi di concorso regionali.</p> <p>E' dunque evidente che la parte "lavoristica" del Reddito di cittadinanza partirà ben dopo l'erogazione degli assegni, e che, in generale, si dovrà attendere ancora per un sistema di servizi all'impiego in linea con le esigenze di chi cerca lavoro e con le altre esperienze europee.</p> <p>Resta purtroppo aperta la questione dei precari già presenti in Anpal Servizi (144 contratti a tempo determinato e 506 co.co.co.), bacino che si amplia temporaneamente con i 3000 navigator. Ma mentre per questi ultimi è già prevista, come detto, una stabilizzazione, per il bacino dei precari già presenti si prefigura una stabilizzazione molto graduale (con 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019) e, cosa più grave, destinata al solo personale con contratto a termine.</p>
<p>13 Disposizioni transitorie e finali</p>	<p>A decorrere dall'aprile 2019 il REI non potrà più essere richiesto ma continuerà ad essere erogato fino a scadenza per coloro che non hanno richiesto il Rdc.</p> <p>Le richieste del Rdc presentate prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto sono fatte salve ed i benefici riconosciuti per queste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi a prescindere dai nuovi requisiti.</p> <p>Viene estesa la possibilità per gli enti locali non in dissesto di utilizzare le risorse del Fondo povertà (da un terzo alla metà) per l'assunzione di operatori sociali professionali in deroga alle normali restrizioni previste.</p> <p>Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere dal 2020 misure analoghe al Rdc, che non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc.</p>	<p>Senz'altro positiva questa estensione della possibilità di assunzione da parte dei comuni degli assistenti sociali (richiesta dall'Alleanza contro la povertà), necessaria anche a fronteggiare il previsto ingente afflusso di persone che sottoscriveranno il Patto per l'inclusione sociale.</p>

